

Cass., Sez. I, 24 luglio 2015, n. 15558.

Omissis

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 24.7.2007) la corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia, ai sensi dell'articolo 67 legge fallimentare, nei confronti della massa dei creditori del fallimento di I.C., dei pagamenti per complessivi Euro 129.134,88 eseguiti in favore della s.p.a. D.M. B. nell'anno anteriore all'ammissione della I. alla procedura di concordato preventivo nonché l'inefficacia, ai sensi dell'articolo 167 legge fallimentare, dei pagamenti per complessivi Euro 10.468,02 eseguiti in favore della predetta società dalla debitrice in pendenza del concordato preventivo.

In estrema sintesi, la corte di merito ha rilevato che correttamente era stata dichiarata la contumacia della società convenuta appellata, che non erano contestati i pagamenti eseguiti nell'anno precedente all'ammissione alla procedura di concordato e nel corso della stessa e che, infine, la curatela fallimentare aveva fornito la prova della conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice da parte della convenuta; prova desumibile dall'emissione di decreto ingiuntivo a carico della debitrice e dalla relativa iscrizione di ipoteca giudiziale per una somma capitale di L. 151.920.270.

1.1.- Contro la sentenza di appello la s.p.a. D.M. B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata. Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. parte resistente ha depositato memoria.

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio del contraddittorio e formula ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*, il seguente quesito: "se la mancata notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello alla parte appellata comporti la mancata valida costituzione del contraddittorio; e se tale difetto di costituzione del contraddittorio costituisca violazione dell'articolo 101 c.p.c., sia insanabile e comporta la nullità dell'intero grado del giudizio e della sentenza che lo definisce".

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione di norme di diritto e formula il seguente quesito: "se l'avvenuto decesso del procuratore unicamente domiciliatario comporti automaticamente l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notificazione degli atti non può più essere eseguita al domicilio eletto ai sensi dell'articolo 141 quarto comma c.p.c. ma deve essere eseguita al domicilio reale, per il collegamento con l'articolo 330, comma ultimo, c.p.c.. E, conseguentemente, se la notificazione effettuata presso il domiciliatario deceduto sia inesistente e comporti la mancata valida costituzione del contraddittorio e la conseguente nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo definisce".

2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza e violazione di norme di diritto per la mancata dichiarazione di improcedibilità dell'appello e formula il seguente quesito: "se la tardiva costituzione in giudizio dell'appellante, mediante iscrizione della causa a ruolo oltre i termini previsti

dall'articolo 165 c.p.c., comporti, ai sensi dell'articolo 348 c.p.c., la improcedibilità dell'appello. E, conseguentemente, se la mancata dichiarazione della improcedibilità dell'appello comporti la nullità dell'intero procedimento della sentenza che lo ha definito".

2.4.- Con l'ultimo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 67 secondo comma della legge fallimentare nonché vizio di motivazione e formula il seguente quesito: "se ai sensi del previgente testo dell'articolo 67 secondo comma l. fall., necessiti, a fondare la domanda di revocatoria, la prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debitore procedere alla valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari forniti dall'attore; e se la valutazione di un'unica circostanza di fatto risponda ai requisiti di univocità, precisione e concordanza".

3.- Osserva la Corte che i primi due motivi di ricorso – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono fondati e l'accoglimento dei medesimi comporta l'assorbimento delle altre censure. Invero, come riconosce la stessa curatela fallimentare resistente, la società ricorrente, in primo grado, era domiciliata "presso e nello studio dell'avv. Se. Gar.", in (omissis), luogo nel quale – dopo il decesso dell'avv. Gar. – è stato notificato l'atto di appello con consegna a mani "dell'avv. Sig." (v. memoria pag. 2).

Ciò realizza precisamente la fattispecie esaminata da più pronunce di questa Corte, secondo le quali la morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ., alla parte personalmente. Tale principio trova deroga nella ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia, allorquando dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona (come nella concreta fattispecie: v. supra), professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l'elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento alla organizzazione in sé, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo; ove, peraltro, l'organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente (Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002; Sez. 2, Sentenza n. 58 del 07/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 12478 del 21/05/2013). Pertanto, in presenza di una notificazione nulla dell'atto di impugnazione la corte del merito, stante la mancata costituzione in giudizio della società appellata, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione stessa. Talché si impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania – in diversa composizione – per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.